



ADDENDUM AL FOGLIO INFORMATIVO

aggiornato al 18 marzo 2021

N.B. il presente addendum completa ed integra il foglio informativo di Unifidi Sardegna con le informazioni relative all'utilizzo del Fondo Antiusura ex lege 108/96

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA A VALERE SUL FONDO ANTIUSURA

Ad integrazione di quanto indicato nel foglio informativo, si precisa che la garanzia rilasciata a valere sul Fondo Antiusura è una **garanzia a prima richiesta**, secondo la definizione riportata nel foglio informativo, che **non può superare l'80% della linea di credito garantita**.

L'accesso alla garanzia a valere sul fondo antiusura deve essere espressamente richiesto apponendo un flag nella "domanda di garanzia". L'istruttoria di concessione viene svolta secondo l'ordine di ricevimento della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse allo scopo destinate.

Il costo della garanzia rilasciata a valere sul fondo antiusura è agevolato rispetto alle condizioni ordinariamente applicate, come nel seguito precisato.

La concessione genera un aiuto di stato in regime de minimis e i conseguenti obblighi.

Modalità di utilizzo del Fondo Antiusura di cui all'art.15 della legge n.108 del 7 marzo 1996:

I fondi speciali antiusura sono destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del confidi al rilascio della garanzia.

La circolare n.1/2021 del MEF ha previsto nuove modalità di utilizzazione del Fondo, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Il comma 256 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 stabilisce che la quota di contributo del Fondo Antiusura può essere utilizzata dai medesimi confidi anche per:

- a. per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro, piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario, purché la condizione di elevato rischio finanziario sia individuata attraverso criteri definiti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari finanziari per l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;
- b. per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni di seguito indicate si riferiscono esclusivamente alle garanzie rilasciate a valere sul fondo antiusura; la quota di garanzie rilasciata su fondi propri è assoggettata alle condizioni ordinarie.

- **Partecipazione al capitale sociale:** le condizioni sono le medesime illustrate nel Foglio informativo;
- **Contributo di attivazione:** le condizioni sono le medesime illustrate nel Foglio informativo;
- **Concorso al fondo rischi:** non è previsto
- **Commissioni di istruttoria:** sono ridotte del 10% rispetto alle commissioni ordinarie;
- **Commissione di gestione amministrativa:** si distinguono:
 - **commissioni per operazione di breve termine a scadenza (12-18 mesi):** viene richiesta una commissione annua in ragione dell'1,2% sull'importo garantito;
 - **commissioni per operazioni di mlt:** viene richiesta una commissione una-tantum in ragione dell'1,2% annuo sul debito residuo, attualizzata al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea in base alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14 del 19.1.2008);
- **Corrispettivi di garanzia:** il rischio di garanzia sulla quota garantita con fondi pubblici è a integrale carico del Fondo Antiusura, pertanto, non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo di garanzia.

CONDIZIONI CONTRATTUALI SPECIFICHE

Obblighi di trasparenza: Unifidi Sardegna assolve agli obblighi di trasparenza con la pubblicazione sul sito www.unifidisardegna.it dell'elenco dei beneficiari della misura e con la registrazione dell'operazione sul Registro Nazionale degli Aiuti.

La garanzia concessa a valere sul Fondo costituisce aiuto di Stato misurato in forma di ESL. In caso di revoca, il beneficiario sarà tenuto al rimborso della agevolazione ricevuta

Il sottoscritto _____ legale rappresentante dell'impresa
_____ dichiara di aver ricevuto in data _____ copia
del presente addendum al Foglio Informativo, composto di n. 2 pagine.

timbro e firma del socio